

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, il giorno 4 dicembre 2018, i sottoscritti:

VALERIANO BOTTINI nato a Teramo il 11.07.1954 residente a Velletri (RM), Via Acqua Lucia 74, C.F. BTI VRN 54L11 L103L

SILVIA CARAVITA nata a Roma il 12.04.1939 residente a Roma, Via Cervino 3
C.F. CRV SOL 39D52 H501Y

STEFANO CATALDI nato a Bergamo il 22.06.1970 residente a Velletri (RM), Via Paganico 41, C.F. CTL SFN 70H22 A794S

MASSIMILIANO CHIAPPINELLI nato a Foggia il 24.11.1971 residente ad Ariccia (RM), Via Ramo d'oro 51, C.F. CHP MSM 71S24 D643R

CHANTAL MONY nata a Saint Germain en Laye (Francia) il 03.02.1957 residente ad Albano Laziale (RM), Via Donizetti 71, C.F. MNY CNT 57B43 Z110Y

costituiscono l'**ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA Sede Castelli Romani**

ARTICOLO 2

La sede dell'Associazione è Via Acqua Lucia 74 – 00049 Velletri

ARTICOLO 3

Ai sensi dello Statuto vengono nominati:

Componenti del Consiglio Direttivo i signori e le signore Bottini Valeriano, Silvia Caravita, Stefano Cataldi, Massimiliano Chiappinelli, Chantal Mony;

Presidente dell'Associazione il Signor Bottini Valeriano .

ARTICOLO 4

L'Associazione è regolata dalle norme presenti nello Statuto, che qui di seguito si trascrive

ARTICOLO 5

Le spese del seguente atto sono a carico dell'associazione

STATUTO

della

ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA

Sede Castelli Romani

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA".
2. L'Associazione ha sede in Via Acqua Lucia 74 – 00049 Roma .
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Scopo e oggetto

1. L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, apolitica e aconfessionale e svolge attività di promozione e utilità sociale a beneficio dei propri associati e dei terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza di tutti gli associati.
2. Essa in particolare si propone:
 - a) di divulgare, in particolare nell'ambito della provincia di Roma , e in generale in Italia e nel mondo, la conoscenza dell'opera di Wolfgang Amadeus Mozart;
 - b) di creare a Roma e Provincia un punto di riferimento e di incontro degli associati, degli appassionati e di chiunque voglia approfondire la conoscenza di Mozart e della sua opera;
 - c) di raccogliere ogni documento riguardante la vita e l'opera di Mozart;
 - d) di svolgere attività di ricerca, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, istituti, università, singoli studiosi;
 - e) di promuovere, anche in collaborazione con altre strutture e avvalendosi di consulenze esterne, studi, convegni, seminari, incontri e ogni altra iniziativa scientifica e culturale, idonea a realizzare le finalità statutarie;
 - f) di promuovere iniziative atte a formare, attraverso incontri, scambi, studi e ricerche sull'opera del musicista salisburghese, una coscienza europea;
 - g) di promuovere attività editoriali e pubblicazioni, anche in forma periodica, atte a diffondere tra gli associati i risultati delle proprie ricerche, le registrazioni, gli atti di convegni e seminari da esso organizzati, e ogni altro lavoro e contributo che risulti utile allo svolgimento della propria attività;
 - h) di organizzare il corpo documentario in strutture di biblioteca e archivio da rendere accessibili al pubblico, secondo modalità da fissare in apposito regolamento;
 - i) di istituire borse di studio e premi a favore di giovani studiosi italiani e stranieri, con particolare attenzione ai musicisti, nelle discipline musicali atte a valorizzare o comunque attinenti alla figura di Mozart;
 - j) di creare occasioni di scambi culturali con i vari circoli mozartiani nel mondo;
 - k) di creare occasioni di incontro, crescita formativa e svago, organizzando scambi culturali, viaggi e trasferte nei luoghi mozartiani e nelle sedi ove si tengano manifestazioni celebrative e musicali mozartiane, ovvero ospitando musicisti e compositori;
 - l) di unire in ideale vincolo universale tutti i cultori della figura e dell'opera di Mozart;
 - m) di organizzare corsi di preparazione musicale e/o perfezionamento per specifici strumenti musicali, e/o aggiornamento musicale per personale docente e non docente nonché concorsi musicali;
 - n) di organizzare eventi, rassegne, concerti, rappresentazioni teatrali e spettacoli coreutici, volti alla diffusione nel pubblico della conoscenza dell'opera di Mozart e della musica classica in particolare;
 - o) di svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al raggiungimento delle finalità statutarie.

3. Per raggiungere lo scopo l'Associazione svolgerà opera di sensibilizzazione nei confronti di enti e privati e potrà promuovere e organizzare seminari, laboratori, ricerche storiche, pubblicazioni e ogni manifestazione e attività promozionale in genere. Essa collaborerà con privati cittadini, associazioni, enti pubblici e privati in territorio nazionale ed extranazionale.

4. L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Potrà svolgere ogni attività mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta utile o necessaria per il conseguimento dei suoi scopi.

5. Viene inoltre stabilito che:

- è espressamente vietato all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione;
- l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a fini di utilità sociale;
- l'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale, che deve essere accompagnato dalla rendicontazione dell'attività sociale svolta.

Art. 3 – Associati

1. Il numero degli associati è illimitato.

2. Sono ammesse a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, accettando lo Statuto, condividendone gli scopi e impegnandosi a dedicare una parte del loro tempo al raggiungimento degli stessi.

3. La qualifica di associato, senza diritto di voto, può essere assunta anche da persone giuridiche, società, enti o associazioni che si impegnino a sostenere gli scopi statutari.

4. L'adesione all'Associazione comporta, in ogni caso, il rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione.

5. Gli associati si suddividono nelle seguenti categorie:

a. **ordinari**: coloro che hanno ottenuto la qualifica di associati previa presentazione di apposita domanda e conseguente delibera favorevole da parte del Consiglio direttivo; la loro qualità di associati è subordinata al pagamento della quota associativa annuale;

b. **benemeriti**: coloro che, oltre al pagamento della quota associativa ordinaria, versano all'Associazione, a titolo di liberalità, una somma di denaro non inferiore all'ammontare stabilito con apposita delibera del Consiglio direttivo;

c. **onorari**: coloro che sono nominati dall'Assemblea su proposta del Presidente, scelti fra le personalità dall'arte, della cultura, delle scienze, della finanza, dell'economia o della politica; non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

6. La qualità di associato viene meno per recesso volontario, morte, morosità o indegnità.

7. Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti e all'esterno dell'Associazione deve essere animato da solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e degli scopi che l'Associazione persegue, nonché degli eventuali regolamenti e delibere degli organi dell'Associazione. Possono pertanto essere espulsi, su delibera del Consiglio direttivo, ratificata dalla prima Assemblea utile, quegli associati che abbiano comportamenti gravemente contrari ai suddetti obblighi o siano in mora con il pagamento della quota associativa annuale. In ogni caso l'associato escluso ha diritto di essere sentito dall'Assemblea chiamata a ratificare la sua esclusione.

8. In caso di perdita della qualità di associato la quota associativa versata non verrà, neanche in parte, restituita. In ogni caso gli associati non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

9. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati dopo l'avvenuto pagamento della quota associativa annuale, e provvede altresì ad annotare le ipotesi di perdita della qualità di associato.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della proprie attività:

- dalle quote e dai contributi degli associati;
- da eredità, donazioni e legati;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai fondi costituiti con le entrate dell'Associazione;
- dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.

Art. 5 – Organi

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore artistico;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Revisore dei conti.

Art. 6 – L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e compete ad essa:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo e, se l'Assemblea stessa lo ritiene necessario, il Revisore dei conti;
- approvare il bilancio o il rendiconto economico e finanziario annuale;
- deliberare su tutte le materie che saranno sottoposte alla sua approvazione da parte del Consiglio direttivo;
- approvare le modifiche del presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente. Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno 1/9 (un nono) degli associati.

3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto indirizzato a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, sia in prima convocazione che in seconda convocazione; fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 (un) giorno. Il Consiglio direttivo può deliberare forme di pubblicità sostitutive per la convocazione – quali avvisi sulla stampa, comunicazione diretta, fax o e-mail – purché potenzialmente idonee ad avvertire gli associati nei termini di cui al presente comma.

4. In prima convocazione l'Assemblea delibera con l'intervento della maggioranza assoluta degli associati e a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. È richiesta, in ogni caso, la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei voti degli associati per la validità delle deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e per la modifica del presente comma.

5. Gli associati possono farsi rappresentare nelle assemblee da qualunque altro associato con delega scritta. Ogni delegato non potrà rappresentare più di 3 (tre) associati.

Art. 7 – Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque), 7 (sette) oppure 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni.

2. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di venir meno di uno o più membri prima della loro naturale scadenza, essi vengono sostituiti per cooptazione dagli altri, purché resti in carica la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e dev'essere convocata senza indugio l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

3. Il Consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almeno ogni 6 (sei) mesi. Può riunirsi in via straordinaria ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

4. Il Consiglio direttivo viene convocato, anche informalmente, mediante avviso ai singoli componenti almeno tre giorni prima della data di riunione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio direttivo occorre la presenza di almeno metà dei suoi membri. Le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, con collegamento audio-video diretto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri.

6. Nel perseguimento degli intenti e delle finalità dell'Associazione, spetta al Consiglio direttivo:

- eleggere nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Direttore artistico, il Segretario e il Tesoriere;
- redigere il bilancio o il rendiconto economico e finanziario;
- deliberare sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- stabilire la quota associativa ordinaria e l'ammontare delle altre contribuzioni dovute all'Associazione;
- redigere regolamenti per disciplinare la vita associativa;
- adottare ogni provvedimento ritenuto necessario o utile per il perseguimento degli scopi associativi.

7. Il Consiglio direttivo può nominare comitati e commissioni composti da almeno tre associati (anche facenti parte del Consiglio stesso), ai quali conferire i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico affidato.

Art. 8 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed è rieleggibile. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, il Consiglio direttivo provvede alla nomina di un nuovo Presidente.
3. Il Presidente:
 - convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo;
 - provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni oltre ad espletare funzioni sue proprie di propulsore dell'attività dell'Associazione;
 - fissa i giorni delle adunanze ordinarie e straordinarie del Consiglio direttivo, stilando l'ordine del giorno e dirigendo i lavori e le discussioni;
 - compie atti di ordinaria amministrazione nonché tutti gli atti conservativi riguardanti il patrimonio e le rendite dell'Associazione;
 - ha il potere di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali, firmarne i relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di ogni tipo agli istituti bancari e postali presso i quali l'Associazione intrattiene rapporti;
 - conferisce, secondo il proprio giudizio ma nel rispetto dell'indirizzo dettato dal Consiglio direttivo, incarichi tecnici, organizzativi e amministrativi.
4. In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 9 – Il Direttore artistico, il Segretario, il Tesoriere

1. Il Direttore artistico, il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio direttivo fra gli associati e durano in carica finché resta in carica il Consiglio che li ha nominati, ferma restando la facoltà di revoca dell'incarico da parte del Consiglio stesso. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere assunte dalla medesima persona. La carica di Direttore artistico è cumulabile con ogni altra carica.
2. Hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio direttivo, ma – se non sono membri dello stesso – non hanno diritto di voto.
3. Il Direttore artistico cura, coordina, organizza e indirizza, collaborando con il Presidente e il Consiglio direttivo, gli eventi artistici promossi dall'Associazione.
4. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni, assiste alle adunanze degli organi dell'Associazione redigendone i verbali e cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi dell'Associazione medesima. Tiene e aggiorna il libro degli associati, si occupa della corrispondenza e dell'archivio; cura i contatti con gli associati.
5. Il Tesoriere cura i beni e il patrimonio dell'Associazione in base alle decisioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, predispone il bilancio o il rendiconto, tiene aggiornati i libri contabili, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 10 – Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti – che è organo facoltativo e non necessario dell'Associazione – viene eletto dall'Assemblea anche fra i non associati, dura in carica un anno ed è rieleggibile.
2. Provvede al controllo finanziario delle attività dell'Associazione. Deve presentare annualmente all'Assemblea una relazione sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

Art. 11 – Sede delle adunanze

1. Le riunioni degli organi collegiali dell'Associazione saranno tenute in luogo da destinare di volta in volta dal Presidente, di regola nell'area dei Castelli romani.

Art. 12 – Obblighi nei confronti della Associazione Mozart Italia - Sede nazionale

1. L'Associazione, pur conservando attività e responsabilità proprie nonché autonomia finanziaria, si propone e si impegna a rispettare, e a far rispettare ai propri associati, lo statuto, i regolamenti, le procedure, e, in generale, le finalità dell'Associazione Mozart Italia, sede nazionale di Rovereto, seguendo gli scopi e gli indirizzi proposti dal relativo Consiglio direttivo, nonché ad assolvere al proprio obbligo di contribuzione economica alla medesima Associazione Mozart Italia.
2. L'Associazione si impegna inoltre a partecipare attivamente alla riunione annuale delle sedi locali dell'Associazione Mozart Italia.